



# COMUNE DI SAN MAURO CILENTO


(Provincia di Salerno)

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni - PATRIMONIO UNESCO  
Via Serra, 18- 84070 San Mauro Cilento (SA) Tel. (0974) 903161 - Fax 0974.903303  
CF 81001210657 - P.IVA 00774040653 <http://www.sanmaurocilento.gov.it>

## DETERMINAZIONE

NR. 86/CS del 31 DICEMBRE 2021 | NR. 260 REG. GEN. del 11/6/22

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021**  
(CCNL FUNZIONI LOCALI 21/05/2018).



# COMUNE DI SAN MAURO CILENTO

(Provincia di Salerno)

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni - PATRIMONIO UNESCO  
Via Serra, 18- 84070 San Mauro Cilento (SA) Tel. (0974) 903161 - Fax 0974.903303  
CF 81001210657 - P.IVA 00774040653 <http://www.sanmaurocilento.gov.it>

## DETERMINAZIONE

NR. **86/CS** del 31 DICEMBRE 2021

NR. 260 REG. GEN. del 12/6/22

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21/05/2018).**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### VISTO:

- la deliberazione di C.C. n. 11 del 26 Luglio 2021 inerente all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
- il decreto sindacale n. 1/2021 del 13/01/2021 di nomina del sottoscritto di Responsabile del Settore;
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107, commi 2 e 3, 183, comma 1, 151, comma 4, ed, in quanto applicabili, l'art. 183, comma 6, 184.

#### PREMESSO che:

- si rende necessario provvedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale per l'anno 2021;
- la costituzione annuale del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva integrativa;
- la destinazione delle voci del fondo è regolata dall'art. 68 del CCNL del 21.05.2018e dal contratto collettivo integrativo di parte normativa dell'ente per il triennio 2018/2020 stipulato, in via definitiva, in data 03.12.2018;

#### RICORDATO che sulla base dei principi contabili contenuti nell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e della giurisprudenza contabile:

- la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata deve essere intesa come "un atto unilaterale da parte dell'amministrazione, funzionale a consentire la corretta imputazione" della parte stabile e di quella variabile; ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e di svolgere una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse;
- la sottoscrizione del contratto decentrato, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione e pertanto rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti. Infatti, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili;

#### PREMESSO che:

- l'art. 40, comma 3-quinques, del 165/2001 e s.m.i., prevede che la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa, e che per gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla

contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa;

- richiamato l'art. 8 del CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018, in base al quale in ogni Ente del Comparto si procede alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di durata triennale finalizzato alla negoziazione delle materie indicate all' art. 7 dello stesso CCNL e alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate;
- dato atto che il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell' art. 67 del CCNL 21.05.2018, il quale dopo aver confermato le modalità di costituzione del fondo inserite nell' art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22.01.2004, distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima indicata come "risorse decentrate stabili" e la seconda qualificata come "risorse decentrate variabili", ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione del fondo delle risorse stabili che comprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica di certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e delle risorse variabili che comprende importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno;
- rilevato che il comma 1 del succitato art. 67 dispone che a decorrere dall'anno 2018 il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate al comma 2 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004 determinate nell'anno 2017, che, comprensivo degli importi indicati al comma 2 dello stesso art. 67, resta confermato anche per gli anni successivi;

**PRECISATO** che l'Aran, nei propri orientamenti applicativi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, ha sempre precisato che la tipologia di risorse decentrate denominate "stabili" ha come finalità non solo una maggiore chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile per nuove iniziative di incentivazione, sia di natura stabile che variabile;

**RICHIAMATO** l'art. 67, comma 2, del CCNL Funzioni Locali che prevede che il suddetto importo unico consolidato, sia stabilmente incrementato:

- di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del medesimo CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 (cfr. art. 67, comma 2, lettera a) con importo complessivo di € 332,80 (presenti n.4 dipendenti);
- di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, precisando che tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (cfr. art. 67, comma 2, lettera b) con importo complessivo di € 413,40;
- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (cfr. art.67, comma 2, lettera c) con importo complessivo di € 0,00;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 67, comma 3, del CCNL Funzioni Locali che prevede che il Fondo risorse decentrate possa essere alimentato con importi di natura variabile derivanti da:

- disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge e, in particolare, compensi destinati a remunerare le indagini statistiche, compensi destinati a remunerare gli incentivi per funzioni tecniche, contributi Ministero Interno Indennità di Ordine Pubblico per l'emergenza Coronavirus (cfr. art.67, comma 3, lettera c) – € 10.000,00;

b) quota di incremento dell'indennità di comparto nella misura indicata nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D allegata all' art. 33, comma 4, lett. b) del CCNL 22.01.2004;

**RITENUTA** la necessità di procedere, alla determinazione del Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2021 come indicato nell'allegato "A" al presente atto nell'importo complessivo pari a € 25.574,07 (di cui € 12.878,59 sono risorse stabili soggette al limite, € 746,20 sono risorse non soggette al limite, € 1.949,28 (economie anno precedente) sono risorse non soggette al limite, € 10.000,00 sono risorse variabili non soggette al limite), nel rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017, a norma del quale il trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo' determinato per l'anno 2016: € 12.878,59;

**DARE ATTO** che risorse decentrate disponibili per l'anno 2021 da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.05.2018, per gli utilizzi previsti dall'art.68, comma 2 del CCNL 21.05.2018 ammontano ad euro **25.574,07**;

**PRESO ATTO** che risulta indisponibile alla contrattazione una quota pari ad € **10.480,82** in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati ed assegnati come di seguito specificati:

<b>QUOTA INDISPONIBILE FONDO</b>	<b>10.480,82</b>
1. PEO consolidate al 31.12.21	8.329,22
2. Indennità comparto quota fondo	2.151,60
<b>QUOTA DISPONIBILE FONDO</b>	<b>15.093,25</b>
<b>Risorse decentrate stabili</b>	5.093,25
<b>Risorse decentrate variabili</b>	10.000,00
<b>TOTALE FONDO</b>	<b>25.574,07</b>

**DATO ATTO** che, per quanto attiene alla quota del fondo rappresentata dalle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale o derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati o provenienti da contributi richiesti all'utente per prestazioni non rientranti nei servizi pubblici essenziali e, in generale, tutte le risorse di natura variabile non finanziate direttamente a carico del bilancio, i relativi importi, pur transitando dal fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane, saranno definitivamente quantificati nelle misure determinate a seguito dell'accertamento e del relativo impegno di spesa in base alla specifica disciplina;

**DATO ATTO** che il finanziamento relativo al Fondo Risorse decentrate per l'anno 2021 troverà copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021, relativi alla spesa del personale;

**PRESO ATTO:**

- che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 trova copertura ai seguenti capitoli del bilancio 2021, relativi alla spesa del personale dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione:

a) ordinari capitoli di spesa destinati mensilmente al pagamento delle competenze stipendiali fisse e continuative dei dipendenti;

b) economie anno precedente (2.800,00):

01.11.1.101 - 031000 € 1.949,28 COMPETENZE

01.11.1.101 - 031000 € 850,72 ONERI + IRAP

c) capitoli destinati al trattamento accessorio dei dipendenti (€ 4.265,74):

01.11.1.101 - 031000 € 3.143,97 COMPETENZE

01.11.1.101 - 031000 € 1.121,77 ONERI + IRAP

- che l'imputazione delle somme destinate alla produttività e agli altri istituti variabili che presuppongono specifiche valutazioni del personale, mediante costituzione Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), è subordinata alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo

- risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.04.1999 relativamente al Fondo dell'anno precedente (cfr. art. 67, comma 3, lettera e) – a seguito di ricognizione amministrativa la somma derivante dal fondo per lo straordinario 2021 è pari a € 0,00;
- frazioni di RIA del personale cessato nell'anno precedente (2020), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio (cfr. art. 67, comma 3, lettera d) con importo complessivo di € 0,00 (n.0 dipendenti);

**RICHIAMATO**, infine, l'art. 68, comma 1, del suddetto CCNL che ricorda come debbano essere rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile, con importo complessivo di € 1.949,28 residui anno 2020;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 che prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016” (pertanto, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale per il 2021 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, con riferimento sia alle voci del fondo risorse decentrate sia al trattamento delle posizioni organizzative negli enti privi di dirigenza, qual è il comune di San Mauro Cilento);
- il parere, prot. n. 257831 del 18 dicembre 2018, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nel quale sono puntualmente elencate le voci del fondo risorse decentrate escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 23 D.Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che prevede che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- il decreto ministeriale del 17 marzo 2020, attuativo del richiamato art. 33 Legge n.58/2019, che stabilisce che tale disposizione sia applicata con decorrenza 20 aprile 2020 e che il limite del Fondo ex art. 23 D. Lgs. n.75/2017 non possa subire variazioni al ribasso (rispetto al limite rappresentato dal tetto del fondo anno 2016) in quanto “è fatto salvo il valore iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018”;

**PRESO ATTO** della nota prot. n.179877/2020 della Ragioneria Generale dello Stato contenente le istruzioni per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 secondo la quale:

- ogni anno sarà necessario valutare l'eventuale adeguamento del limite dell'anno 2016;
- non si procederà ad abbassare il valore se i dipendenti risultano diminuiti rispetto a quelli al 31 dicembre 2018.

**PRESO ATTO** che le unità in servizio (n.2,75 unità/anno), calcolate come da indicazioni della RGS attualmente risultano inferiori a quelle in servizio al 31.12.2018 (n.4,00 unità/anno), pertanto si ritiene di procedere all'approvazione del fondo senza calcolare l'adeguamento del limite;

**CONSIDERATO** che l'art. 68 del CCNL 21.05.2018, recante le linee generali sull'utilizzo del fondo delle risorse decentrate, ha precisato che il fondo delle risorse stabili deve garantire prioritariamente il finanziamento degli istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale, come di seguito indicate:

- a) progressione economica, nella categoria al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti;

b) quota di incremento dell'indennità di comparto nella misura indicata nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D allegata all' art. 33, comma 4, lett. b) del CCNL 22.01.2004;

**RITENUTA** la necessità di procedere, alla determinazione del Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2021 come indicato nell'allegato "A" al presente atto nell'importo complessivo pari a € 25.574,07 (di cui € 12.878,59 sono risorse stabili soggette al limite, € 746,20 sono risorse non soggette al limite, € 1.949,28 (economie anno precedente) sono risorse non soggette al limite, € 10.000,00 sono risorse variabili non soggette al limite), nel rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017, a norma del quale il trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016: € 12.878,59;

**DARE ATTO** che risorse decentrate disponibili per l'anno 2021 da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.05.2018, per gli utilizzi previsti dall'art.68, comma 2 del CCNL 21.05.2018 ammontano ad euro **25.574,07**;

**PRESO ATTO** che risulta indisponibile alla contrattazione una quota pari ad € **10.480,82** in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati ed assegnati come di seguito specificati:

<b>QUOTA INDISPONIBILE FONDO</b>	<b>10.480,82</b>
1. PEO consolidate al 31.12.21	8.329,22
2. Indennità comparto quota fondo	2.151,60
<b>QUOTA DISPONIBILE FONDO</b>	<b>15.093,25</b>
<b>Risorse decentrate stabili</b>	5.093,25
<b>Risorse decentrate variabili</b>	10.000,00
<b>TOTALE FONDO</b>	<b>25.574,07</b>

**DATO ATTO** che, per quanto attiene alla quota del fondo rappresentata dalle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale o derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati o provenienti da contributi richiesti all'utente per prestazioni non rientranti nei servizi pubblici essenziali e, in generale, tutte le risorse di natura variabile non finanziate direttamente a carico del bilancio, i relativi importi, pur transitando dal fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane, saranno definitivamente quantificati nelle misure determinate a seguito dell'accertamento e del relativo impegno di spesa in base alla specifica disciplina;

**DATO ATTO** che il finanziamento relativo al Fondo Risorse decentrate per l'anno 2021 troverà copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021, relativi alla spesa del personale;

**PRESO ATTO:**

- che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 trova copertura ai seguenti capitoli del bilancio 2021, relativi alla spesa del personale dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione:
  - a) ordinari capitoli di spesa destinati mensilmente al pagamento delle competenze stipendiali fisse e continuative dei dipendenti;
  - b) economie anno precedente (2.800,00):
    - 01.11.1.101 - 031000 € 1.949,28 **COMPETENZE**
    - 01.11.1.101 - 031000 € 850,72 **ONERI + IRAP**
  - c) capitoli destinati al trattamento accessorio dei dipendenti (€ 4.265,74):
    - 01.11.1.101 - 031000 € 3.143,97 **COMPETENZE**
    - 01.11.1.101 - 031000 € 1.121,77 **ONERI + IRAP**
- che l'imputazione delle somme destinate alla produttività e agli altri istituti variabili che presuppongono specifiche valutazioni del personale, mediante costituzione Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), è subordinata alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo

per l'anno 2021, entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).

**DATO ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

**VISTO** il D.Lgs. n.26700 n. 267/2000

### DETERMINA

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, e s'intendono qui trascritte e riportate;

- **DI COSTITUIRE** il fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, da destinare nell'anno 2021 agli utilizzi previsti di cui all'art. 68 del CCNL 21.05.2018, nell'importo di € **25.574,07**, così come risulta dall'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- **DI DARE ATTO** che l'allegata costituzione del fondo per l'anno 2021, rispetta inoltre le prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 67, comma 6, del CCNL 21.05.2018;
- **DI ATTESTARE** che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 troverà copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021 afferenti la spesa del personale.
- **DARE ATTO** che risorse decentrate disponibili per l'anno 2021 da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.05.2018, per gli utilizzi previsti dall'art.68, comma 2 del CCNL 21.05.2018 ammontano ad euro **25.574,07**;
- **PRESO ATTO** che risulta indisponibile alla contrattazione una quota pari ad € **10.480,80** in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati ed assegnati come di seguito specificati:

<b>QUOTA INDISPONIBILE FONDO</b>	
1. PEO consolidate al 31.12.21	8.329,22
2. Indennità comparto quota fondo	2.151,60
<b>QUOTA DISPONIBILE FONDO</b>	
<b>Risorse decentrate stabili</b>	5.093,25
<b>Risorse decentrate variabili</b>	10.000,00
<b>TOTALE FONDO</b>	<b>25.574,07</b>

- **DI TRASMETTERE** copia della presente, per opportuna conoscenza, alla RSU, alle OO.SS. ed alla delegazione di parte datoriale di questo Ente, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione;
- **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio.
- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, D.Lgs. n.267/2000.



IL RESPONSABILE  
SETTORE FINANZIARIO  
Dott. Pasquale Cetrola

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data




Il Responsabile del servizio finanziario  
Dott. Pasquale CETROLA

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Pdc/Capitolo	FPV	Esercizio
h522		2.800,00	01.11.1.101-031000	==	2021
h881		4.265,74	01.11.1.101-031000	==	2021

Data



Il Responsabile del servizio finanziario  
Dott. Pasquale CETROLA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal 17.6.22 al 27.6.22

nel sito web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

San Mauro Cilento 17.6.22



Responsabile dell'Albo

<b>COMUNE DI SAN MAURO CILENTO</b>	
<b>FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021</b>	
Descrizione	2021
<b>Risorse stabili</b>	
Fondo consolidato anno 2016 (CCNL 21.05.2018 - ART. 67, COMMA 1)	€ 12.878,59
Totale risorse stabili soggette al limite	<b>€ 12.878,59</b>
<b>Risorse stabili non soggette al limite</b>	
CCNL 21.05.2018 - art.67, comma 2, lett. a)- € 83,20x 20 dipendenti in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019	€ 332,80
CCNL 21.05.2018 - art.67, comma 2, lett. b)-rideterminazione dei differenziali stipendiali a carico del fondo determinati dagli incrementi stipendiali disposti dall'art. 64 del CCNL	€ 413,40
Totale Risorse stabili non soggette al limite	<b>€ 746,20</b>
<b>Totale Risorse stabili</b>	<b>€ 13.624,79</b>
<b>Risorse variabili soggette al limite</b>	
Recupero evasione ICI - (art. 4, comma 3, CCNL 2000/01; art. 3, comma 57, L. 662/1996; art. 59, comma 1, lett. p), D.Lgs n. 446/97	
Proventi contravvenzionali ai sensi dell'art. 208, commi 4, lett. c), e 5, del D.Lgs. N. 285/1992	
CCNL 21.05.2018 - art. 67, comma 3, lett. f) - risorse derivanti da rimborsi spese per notificazione atti Amministrazione finanziaria	
CCNL 21.05.2018 - art. 67, comma 3, lett. h) e comma 4 - Incremento fino all' 1,2% del monte salari anno 1997	
CCNL 21.05.2018 - art. 67, comma 3, lett. i) e comma 5, lett. b) - conseguimento obiettivi e di mantenimento	
CCNL 21.05.2018 - art. 67, comma 3, lett.d) -importo una tantum frazione RIA personale cessato per le mensilità residue dopo la cessazione	
Totale Risorse variabili soggette al limite	<b>0,00</b>
<b>Risorse variabili NON soggette al limite</b>	
Risorse non utilizzate anno precedente - una tantum	1.949,28
CCNL 21.05.2018 - art. 67, comma 3, lett.a) - contratti sponsorizzazione per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010(Circ.RGS N.12/2011 pag.5)	
CCNL 21.05.2018N - art. 67, comma 3, lett. b) - economie da piani di razionalizzazione - art. 16, commi 4 e 5, D.L. 98/2011	
CCNL 21.05.2018N - art. 67, comma 3, lett. c) - risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi ( art. 22, comma 3-bis, D.L. n. 50/2017)	
CCNL 21.05.2018N - art. 67, comma 3, lett. c) - risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - entrate conto terzi o utenza - tra cui i compensi censimento ISTAT	
CCNL 21.05.2018N - art. 67, comma 3, lett. c) - risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi avvocatura Interna per sentenze favorevoli all'ente (art. 27 CCNL 14.09.2000)	
CCNL 21.05.2018N - art. 67, comma 3, lett. c) - risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - incentivi per funzioni tecniche art. 113, D.Lgs. N. 50/2016 ( dal 1° gennaio 2018)	€ 10.000,00
CCNL 21.05.2018 - art. 67, comma 3, lett. e) - eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina del lavoro straordinario	
CCNL 21.05.2018 - art. 67, comma 3, lett. i) e comma 5, lett. b) - limitatamente alla quota eccedente le riscossioni dei proventi del codice della strada dell'esercizio precedente(deliberazione N.5/2019 Corte dei Conti Sezione Autonomie)	
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	€ 11.949,28
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 11.949,28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 25.574,07</b>

